

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 210

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 27 luglio 2023

DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LO SPOPOLAMENTO DEI PICCOLI COMUNI
MONTANI E RIVITALIZZARE IL TESSUTO ECONOMICO, SOCIALE E
ISTITUZIONALE DELLE COMUNITÀ DI MONTAGNA

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione riconosce il valore delle aree montane e, in armonia con i principi sanciti dall'articolo 44 della Costituzione e dal comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto regionale, al fine di contrastare il declino demografico in atto, interviene e sostiene iniziative volte a rivitalizzare il tessuto sociale, economico e culturale dei piccoli Comuni di montagna.

2. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, favorisce una adeguata attività di promozione, tutela e valorizzazione del territorio montano, del suo patrimonio umano, culturale e sociale.

Art.2*(Classificazione dei Comuni montani)*

1. Ai fini di questa legge sono definiti piccoli Comuni di montagna, i Comuni della Regione Marche, con meno di 1.000 abitanti, classificati montani sulla base dei dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica, nei quali è stato registrato nell'arco degli ultimi cinque anni un calo demografico.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, nel rispetto della normativa vigente in materia, determina l'elenco dei Comuni di cui al comma 1 che sarà aggiornato sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerato l'elenco risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 3*(Bonus natalità)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a istituire un bonus natalità, quale misura specifica di sostegno per favorire l'incremento delle nascite e valorizzare la genitorialità nei piccoli Comuni di montagna con le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. Il bonus di cui al comma 1 è corrisposto, in favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la propria residenza nei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 2, per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, o dell'ingresso in famiglia di un minore in adozione o in affido fino a tre anni di età.

3. I soggetti beneficiari del bonus natalità sono i genitori, entrambi in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza in un piccolo Comune di montagna della regione ovvero, in subordine, che trasferiscano e mantengano la propria residenza in uno di detti Comuni per cinque anni;
- b) un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare non superiore a 25.000,00 euro annui.

4. L'assegno di natalità è cumulabile con eventuali altri contributi disposti per le medesime finalità, nonché con l'incentivo di cui all'articolo 4.

5. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso sotto forma di assegno mensile da erogarsi fino al terzo anno di età del bambino nella misura massima di 200,00 euro mensili per il primo figlio e 150,00 euro per ogni figlio successivo.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del bonus natalità, nonché i relativi controlli.

7. Le Aziende sanitarie territoriali e i piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso all'assegno di natalità.

Art. 4

(Incentivi per i nuovi residenti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è riconosciuto, per un triennio, un contributo economico pari a 2.400,00 euro annui, in favore dei nuclei familiari che, entro novanta giorni dall'accoglimento della domanda, trasferiscono la propria residenza in un Comune di montagna della regione Marche con le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 e la mantengono per almeno cinque anni, pena la decadenza dal contributo e la restituzione delle somme percepite.

2. I componenti del nucleo familiare richiedente il beneficio di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero apolidi o stranieri con regolare permesso di soggiorno;
- b) avere la residenza in Italia da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia.

3. Ai fini del conseguimento del contributo è necessario, altresì, che il nucleo familiare richiedente dichiari e dimostri che l'immobile ubicato nel Comune di nuova residenza, sia esso di proprietà o

derivante da un contratto di locazione o di comodato o altro titolo equivalente, sia destinato a dimora abituale per tutto il periodo di godimento del beneficio. Fatte salve le disposizioni sanzionatorie di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), qualora venga accertata l'insussistenza di tale requisito, nei confronti dei destinatari si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del beneficio percepito.

4. L'importo del contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora i nuclei familiari richiedenti avvino nel piccolo Comune montano di nuova residenza un'attività imprenditoriale, anche attraverso il recupero di beni immobili del patrimonio storico-artistico.

5. Il contributo di cui al comma 1 è cumulabile con l'assegno di natalità di cui all'articolo 3.

6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità di assegnazione del contributo, nonché i relativi controlli.

7. I piccoli Comuni di montagna assicurano attività di supporto per promuovere la diffusione delle informazioni in materia di accesso agli incentivi per i nuovi residenti.

Art. 5

(Servizi di telefonia mobile e accesso a internet)

1. Al fine di limitare la distanza tecnologica tra i Comuni montani e le aree urbane e consentire una maggiore coesione sociale, la Regione nell'ambito della Strategia nazionale per la banda ultra larga, si attiva per ottimizzare la qualità dei servizi di telefonia mobile e accesso a internet nei Comuni della regione Marche, classificati montani sulla base dei dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica, indipendentemente dal numero di abitanti.

Art. 6

(Incentivi per insediamento di personale dipendente del servizio sanitario, di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati)

1. Al fine di favorire la tutela del diritto alla salute, la Regione promuove l'insediamento di personale dipendente del servizio sanitario, di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta convenzionati, nei comuni classificati montani sulla

base dei dati predisposti dall'Istituto nazionale di statistica, indipendentemente dal numero di abitanti.

2. Per le finalità indicate al comma 1 la Giunta regionale con propria deliberazione:

- a) concede contributi ai Comuni di cui al comma 1 per la realizzazione di progetti diretti a promuovere l'insediamento nei relativi territori di dipendenti del servizio sanitario;
- b) determina criteri e modalità per l'assegnazione di detti contributi;
- c) realizza progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 2023, n. 1 (Incentivi all'insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario);
- d) definisce le procedure per il controllo e le eventuali revoche dei contributi previsti.

Art. 7

(Iniziativa di sensibilizzazione della montagna)

1. Per le finalità di tutela e valorizzazione della montagna, di cui all'articolo 1, è istituita la Giornata regionale per la montagna, da celebrare annualmente nella prima domenica di luglio, al fine di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio di risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche, idriche e forestali che le montagne rappresentano.

2. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, promuove, in particolare iniziative volte:

- a) a salvaguardare e conservare le risorse naturali e gli ecosistemi delle montagne marchigiane e favorire uno sviluppo sostenibile nell'ambito della cooperazione tra comunità locali e tra aree urbane e aree montane;
- b) a salvaguardare e diffondere le culture, i saperi, gli stili di vita delle genti dei Comuni montani marchigiani, anche avvalendosi della collaborazione delle Unioni montane, degli enti locali, delle associazioni del territorio e del Club alpino italiano regione Marche;
- c) a far conoscere il paesaggio e le risorse agro rurali anche attraverso le eccellenze enogastronomiche di montagna ed i prodotti alimentari tipici marchigiani.

3. La Regione promuove, inoltre:

- a) iniziative con l'Ufficio scolastico regionale al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;
- b) attività di informazione sulla stampa locale e nazionale e sui principali strumenti di social media.

Art. 8*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa di euro 300.000,00 iscritta nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede, per l'anno 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi" e, per l'anno 2025, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.